

Oggetto: Presa di posizione in merito all'introduzione del canone provinciale sui passi carrabili

LA GIUNTA COMUNALE

Esprime la propria preoccupazione per l'introduzione dell'art. 41 del regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e manifesta la propria contrarietà ad una richiesta di denaro per l'occupazione con passi carrabili per i seguenti motivi:

- 1) nel momento in cui sono state create le strade di proprietà della Provincia è stato fornito un servizio gratuito ai cittadini che andava a soddisfare un interesse generale dell'intera provincia e non dei singoli soggetti che vi avevano accesso. Le vie di comunicazione servivano l'intera collettività e non i soli soggetti che disponevano di un passo carrabile su tali strade. Oggi non si può richiedere a tali soggetti un canone per l'occupazione di un'area che si sono trovati costretti ad occupare per avere accesso ad una strada. Tutti i soggetti oggi posseggono un veicolo e non è pensabile che non ci sia l'esigenza di disporre di un accesso alla strada per chi occupa un immobile adiacente la strada;
- 2) ogni soggetto trovatosi costretto a disporre di un accesso sulla strada, lo ha utilizzato senza oneri per molti anni. L'accesso era preesistente rispetto all'introduzione del canone, pertanto nessuno è stato messo in condizione di poter scegliere se aprire un accesso sulla strada o no;
- 3) oggi ogni soggetto può solo scegliere se restare su tale strada o no. Considerando l'elevato costo di tale canone, è pensabile che alcune attività produttive cercheranno sbocchi altrove. L'introduzione del canone è dunque anche inopportuna;
- 4) il canone colpisce l'occupazione del suolo, dunque non trovando correlazione con proprietà o utilizzo economico del suolo costituisce un costo ingiustificato per numerosi occupanti. Soprattutto per coloro che non hanno nemmeno un interesse all'occupazione di tale suolo, come ad esempio gli inquilini senza veicoli di condomini che potrebbero recarsi a piedi ovunque anche senza i passi carrabili. Il canone non è collegato alla volontà di occupare il suolo come può avvenire per i mercati o i plateatici delle attività produttive, ma è un'imposizione che colpisce anche coloro che non vogliono avere il passo carrabile;
- 5) il canone crea discriminazione fra chi occupa una strada di proprietà della Provincia e chi occupa un'altra strada. Su quali presupposti la Provincia ritiene di meritare di più rispetto agli altri proprietari di strade?
- 6) Il canone non è correlato al reddito ed alla capacità contributiva dei soggetti. Se è vero che per legge il presupposto oggettivo del canone non è la capacità contributiva, non ritiene la Provincia di avere introdotto un'entrata iniqua ed inopportuna?
- 7) la discriminazione di cui al comma 6 dell'articolo 41 citato è insufficiente a discriminare fra privati ed attività economiche. Non è la tipologia di attività o la distinzione fra grande e piccolo operatore economico che rende maggiormente equa tale entrata. È il possesso dei redditi il parametro meno ingiusto;
- 8) il canone non è collegato all'utilizzo effettivo della strada, dunque tale entrata non può essere destinata specificamente al mantenimento della strada. Gli utilizzatori effettivi della strada sono coloro che transitano sulla strada. E non è certo che tutti quelli che transitano sulla strada occupano un passo carrabile su tale strada.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime e palese espressa dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. Di farsi portavoce mediante il presente atto del forte disagio e della contrarietà dei propri cittadini per l'applicazione del canone provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con particolare riferimento ai passi carrabili;
2. Di sensibilizzare la Provincia di Biella affinché riveda le proprie posizioni abolendo l'applicazione del canone sui passi carrabili;
3. di trasmettere copia del presente atto ad intervenuta esecutività alla Provincia di Biella;
4. di dare atto che la presente deliberazione, essendo atto squisitamente politico non necessita di pareri tecnici;
5. di dichiarare con separata votazione unanime favorevole e palese il presente atto immediatamente eseguibile.